



Città Metropolitana di Messina

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza N. 39 del 08/09/2026

OGGETTO: L'ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 20 KM/H PER TUTTI I VEICOLI IN TRANSITO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 110 MONTALBANESE, DAL KM. 5+750 AL KM. 5+850, DAL KM. 6+650 AL KM. 6+750 E DAL KM. 9+250 AL KM. 9+350, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA

PREMESSO CHE:

a seguito di recenti sopralluoghi da parte dei tecnici del Servizio Manutenzione Stradale della Zona Omogenea Tirrenica Centrale – Eolie, della III Direzione – Viabilità Metropolitana e Protezione Civile, sono stati riscontrati alcuni peggioramenti relativi al livellamento del piano viabile;

CONSIDERATO CHE

nei tratti della Strada Provinciale in oggetto sono presenti evidenti dislivelli del manto stradale che costituiscono una potenziale situazione di pericolo per la circolazione;

VALUTATO CHE

a causa delle sopra citate irregolarità dell'asfalto e al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità, si rende necessario limitare la velocità per i mezzi in transito;

ACQUISITO

il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Manutenzione Stradale della Zona Omogenea Tirrenica Centrale – Eolie, Geom. Giovanni Pinto

VISTO:

- Il D.L. 30.04.1992 n. 285 ed il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6, comma 4 lett. a) e b), del Codice della Strada approvato con D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
- l'art. 5, c. 3 e l'art. 6, c. 4 - lett. a) e b), del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii e il D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

Il sottoscritto Dott. Biagio Privitera, Dirigente III Direzione "Viabilità Metropolitana e Protezione Civile" di questa Città Metropolitana

ORDINA

L'ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' DI 20 KM/H PER TUTTI I VEICOLI IN TRANSITO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 110 MONTALBANESE, DAL KM. 5+750 AL KM. 5+850, DAL KM. 6+650 AL KM. 6+750 E DAL KM. 9+250 AL KM. 9+350, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA, a decorrere dalla data odierna.

Il provvedimento di cui sopra sarà reso noto al pubblico mediante l'apposizione di idonea segnaletica locale (anche di preavviso), come previsto dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495, a cura della ditta in indirizzo;

AFFIDA

Agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale ed a quanti altri spetta secondo la vigente legislazione, il controllo dell'osservanza della presente Ordinanza.

AVVISA

- Che i contravventori delle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di Legge;
- Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o ai sensi degli dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (nuovo Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione) o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni decorrenti rispettivamente dall'apposizione della segnaletica o dalla pubblicazione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Privitera Biagio Ugo Maria / InfoCamere
S.C.p.A.
(firmato digitalmente)